



REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

AUTORITA' DI BACINO
DEL FIUME ARNO
23 NOV 2009
Prot. N° 5553

U.O. e. l. BONANNI

Piano di gestione
Dir. Gen. delle Politiche Territoriali
e Ambientali

SETTORE TUTELA DELLE ACQUE
INTERNE E COSTIERE - SERVIZI IDRICI

Prot. n. A00-GRT/295451/P.90.20
Da citare nella risposta

Data 16 NOV. 2009

Allegati 1

[Handwritten signature]

Risposta al foglio del
numero

12

Segreteria Tecnica dell'Autorità
di Bacino del fiume Arno
Via dei Servi, 15
50122 FIRENZE

Oggetto: Trasmissione Delibera della Giunta Regionale Toscana n. 986 del 9 novembre 2009.

Con la presente si invia copia della Delibera della Giunta Regionale Toscana n. 986 del 9 novembre 2009 avente ad oggetto "Proposta di piano del distretto dell'Appennino settentrionale. Osservazioni", comprensiva dell'allegato "A" facente parte integrante della stessa.

Distinti saluti.

Il Responsabile del Settore
Tutela Acque Interne e del Mare - Servizi Idrici
Ing. Gilda Ruberti

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



**REGIONE TOSCANA
GIUNTA REGIONALE**

ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 09-11-2009 (punto N. 5)

Delibera

N.986

del 09-11-2009

Proponente

MARCO BETTI

DIREZIONE GENERALE POLITICHE TERRITORIALI E AMBIENTALI

Pubblicità/Pubblicazione: Atto soggetto a pubblicazione integrale (PBURT/BD)

Dirigente Responsabile: Gilda Ruberti

Estensore: Marisa Iozzelli

Oggetto:

Proposta di piano di gestione del distretto dell'Appennino settentrionale. Osservazioni.

Presenti:

RICCARDO CONTI	AGOSTINO FRAGAI	FEDERICO GELLI
ENRICO ROSSI	GIANNI SALVADORI	GIANFRANCO SIMONCINI
MASSIMO TOSCHI	GIUSEPPE BERTOLUCCI	EUGENIO BARONTI
MARCO BETTI	PAOLO COCCHI	

Assenti:

CLAUDIO MARTINI	ANNA RITA BRAMERINI	AMBROGIO BRENNIA
-----------------	---------------------	------------------

ALLEGATI N°: 1

ALLEGATI:

<i>Denominazione</i>	<i>Pubblicazione</i>	<i>Tipo di trasmissione</i>	<i>Riferimento</i>
A	Si	Cartaceo+Digitale	osservazioni

Note:

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la direttiva 2000/60/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque e, in particolare l'Art.13 "Piani di gestione dei bacini idrografici" e l'allegato VII nel quale sono elencate le informazioni contenute nel medesimo piano di gestione;

Visto il Decreto legislativo 3 Aprile 2006 n.152, e successive modificazioni, recante norme in materia ambientale ed in particolare la parte terza dello stesso decreto legislativo che comprende norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche;

Visto l'art.64 del citato Decreto Legislativo 3 Aprile 2006 n.152, che prevede la ripartizione del territorio nazionale in otto distretti idrografici tra i quali il Distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale comprendente i bacini idrografici dei fiumi Arno, Magra, Fiora, Conca e Marecchia, Reno, Bacini regionali della Liguria, Bacini regionali della Toscana, Bacini regionali dei fiumi Uniti, Montone, Ronco, Savio, Rubiconde e Uso, bacini regionali dei fiumi Foglia, Arzilla, Metauro, Cesano, Misa, Esino, Musone e altri bacini minori, Bacino regionale del fiume Lamone, Bacini regionali minori afferenti la costa Romagnola;

Visto il Decreto Legge 30 Dicembre 2008 n. 208, recante misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente, convertito con la Legge 27 Febbraio 2009, n.13;

Visto in particolare il comma 3bis dell'Articolo 1 del suddetto Decreto, che prevede che l'adozione dei piani di gestione di cui all'Art.13 della Direttiva 2000/60/CE sia effettuata, entro il 22 Dicembre 2009, sulla base degli atti e dei pareri disponibili, dai Comitati Istituzionali delle Autorità di Bacino di rilievo nazionale, integrati da componenti designati dalle Regioni il cui territorio ricade nel distretto idrografico al quale si riferisce il piano non già rappresentate nei medesimi Comitati Istituzionali, e che a tal fine, le Autorità di Bacino di rilievo nazionale svolgano compiti di coordinamento all'interno del distretto di appartenenza;

Visto il Piano di Tutela delle Acque della Regione Toscana approvato con Delibera del Consiglio Regionale n. 6 del 25 Gennaio 2005.

Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 416 del 25 Maggio 2009 "Tipizzazione dei corpi idrici superficiali della Toscana. Attuazione delle disposizioni di cui allegato 3, punto 1 della parte III del Decreto Legislativo n. 152/2006, come modificato dal Decreto Ministeriale 16 Giugno 2008, n. 131;

Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 939 del 26 Ottobre 2009 "Individuazione e caratterizzazione dei corpi idrici della Toscana. Attuazione delle disposizioni di cui all'art. 2 del Decreto Ministeriale n. 131/2008 (acque superficiali) e degli art. 1, 3 e allegato 1 del Decreto Legislativo n. 30/2009 (acque sotterranee);

Vista la proposta di piano di gestione del distretto dell'Appennino settentrionale predisposta dall'Autorità di Bacino del fiume Arno e presentata al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in data 16 Luglio 2009;

Dato atto che la proposta di piano è costituita dai seguenti elaborati:

- Relazione Generale

- Piano di Gestione. Elaborato 1 - Quadro sinottico delle relazioni esistenti tra pianificazioni di tutela e di ambito
- Piano di Gestione. Elaborato 2 - Caratterizzazione dei corpi idrici superficiali dei bacini liguri
- Piano di Gestione. Elaborato 3 - Registro aree protette
- Piano di Gestione. Elaborato 4 - Reti e programmi di monitoraggio istituite ai fini dell'articolo 8 e dell'allegato V
- Piano di Gestione. Elaborato 5 - Metodologia per la realizzazione dell'Analisi Economica del Piano di Gestione delle Acque del Distretto dell'Appennino Settentrionale
- Piano di Gestione. Elaborato 6 - Sintesi del programma di misura adottate a norma dell'art.11
- Piano di Gestione. Elaborato 7 - Sintesi delle misure di base (punti da 7.1 a 7.12 All. 7)
- Piano di Gestione. Elaborato 8 - Repertorio Piani e Programmi
- Piano di Gestione. Elaborato 9 - Elenco osservazioni
- Piano di Gestione. Elaborato 10 - Eventi di presentazione del Piano di Gestione
- Piano di Gestione. Elaborato 11 - Sito web del Distretto dell'Appennino Settentrionale
- Piano di Gestione. Schede subunità
- Piano di Gestione. Tavole cartografiche;

Richiamato l'art. 14 della direttiva 2000/60/CE che prevede la partecipazione e la consultazione durante la fase di elaborazione dei piani di gestione, anche mediante la formulazione di osservazioni scritte;

Dato atto che il piano di gestione del distretto dell'Appennino settentrionale è soggetto a Valutazione Ambientale Strategica ai sensi dell'art. 66, comma 1 del D.lgs. n. 152/06 e che l'avviso relativo alla VAS medesima è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in data 10 Settembre 2009;

Considerato che, ai fini della formulazione delle osservazioni regionali, è stato richiesto il contributo istruttorio alle Amministrazioni della Regione Toscana competenti in materia mediante nota inoltrata dal Settore Tutela delle Acque Interne e del Mare – Servizi Idrici in data 17 settembre 2009;

Visti, altresì, i contributi istruttori inviati da:

- Autorità di Bacino Interregionale del fiume Magra,
- Bacino di rilievo regionale Toscana Nord,
- Bacino di rilievo regionale Toscana Costa,
- Autorità di Ambito Territoriale Ottimale n. 1 – Toscana Nord
- Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana;

Valutato il parere tecnico istruttorio in merito agli elaborati costituenti la proposta di piano di gestione del distretto dell'Appennino settentrionale riportato nell'Allegato "A" facente parte integrante della presente deliberazione;

Considerato che il parere tecnico istruttorio di cui al punto precedente contiene osservazioni alla proposta di piano di gestione;

A voti unanimi

DELIBERA

Di esprimere parere favorevole alla proposta di piano di gestione del distretto dell'Appennino settentrionale a condizione che sia integrata con le osservazioni di cui all'Allegato "A" facente parte integrante del presente provvedimento.

Di dare atto che ai fini della procedura di Valutazione Ambientale Strategica, il parere di competenza ai sensi dell'art. 14 del D.lgs. n. 152/06 verrà espresso con apposito atto dalla giunta Regionale Toscana sia in qualità di regione interessata, sia in qualità di soggetto con specifiche competenze ambientali.

Di dare mandato all'Assessore alla Difesa del Suolo e del Servizio Idrico Integrato di rendere partecipe il comitato istituzionale allargato dell'Autorità di Bacino del Fiume Arno delle determinazioni espresse affinché se ne tenga conto in sede di adozione del piano di gestione del distretto dell'Appennino settentrionale.

Di impegnare il Settore Tutela delle Acque Interne e del Mare – Servizi Idrici della Regione Toscana a trasmettere alla Segreteria Tecnica dell'Autorità di Bacino del fiume Arno la presente deliberazione, completa di Allegato "A", ai fini della predisposizione della proposta definitiva di piano di gestione.

Il presente atto comprensivo di Allegato "A" è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. f) della Legge Regionale n. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 18, comma 2 della Legge Regionale n. 23/2007.

SEGRETERIA DELLA GIUNTA
IL DIRETTORE GENERALE
VALERIO PELINI

Il Dirigente responsabile
GILDA RUBERTI

Il Direttore Generale
MAURO GRASSI

Distretto Appennino Settentrionale
Proposta di piano di gestione di cui all'Art.13 della Direttiva 2000/60/CE
Osservazioni alla proposta di piano

Premessa – il contesto normativo

La direttiva comunitaria in materia di acque n.2000/60/CE individua quale scadenza prevista per la pubblicazione dei piani di gestione il 22 dicembre 2009; al fine di rispettare tale scadenza il legislatore nazionale, con il decreto legge 30 Dicembre 2008 n.208 convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2009 n.13, ha stabilito, all'Art.1 comma 3bis che, *"l'adozione dei piani di gestione di cui all'art.13 della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000, è effettuata, sulla base degli atti e dei pareri disponibili, entro e non oltre il 22 dicembre 2009, dai Comitati istituzionali delle Autorità di bacino di rilievo nazionale, integrati da componenti designati dalle regioni il cui territorio ricade nel distretto idrografico al quale si riferisce il piano di gestione non già rappresentate nei medesimi Comitati istituzionali"*

Tale disposto si inserisce in un quadro normativo nazionale complesso ed in via di evoluzione che rappresenta le varie tappe di recepimento e attuazione della direttiva comunitaria sulla tutela delle acque e che di seguito pare utile rappresentare al fine di chiarire il contesto nel quale si pone il piano di gestione oggetto delle osservazioni.

- Il Dlgs 152/1999 testo unico sulle acque che pur anticipando molti contenuti della direttiva 2000/60/CE, non ne costituisce il recepimento, e ai sensi del quale sono stati adottati e/o approvati molti piani di tutela regionali, compreso il piano di tutela delle acque della Regione Toscana. Tale decreto legislativo non prevede il piano di gestione distrettuale, ma solo i piani di tutela regionali, che costituiscono piano stralcio del piano di bacino (ex L.183/89)
- Il Dlgs 152/2006, di recepimento della direttiva 2000/60/CE che individua le perimetrazioni dei distretti, introduce il piano di bacino distrettuale ed il suo piano stralcio, il piano di gestione, definendone i contenuti. L'immediata applicabilità di tale decreto risulta tuttavia in parte compromessa dalla mancata istituzione delle Autorità di bacino distrettuale e dalla carenza del quadro di informazioni tecniche necessarie alla individuazione corpi idrici e alla definizione di rete di monitoraggio e stato di qualità ambientale dei corpi idrici. Ad oggi è in corso un'ampia discussione in sede politica per una revisione della parte terza del D.Lgs 152/06 soprattutto sulle tematiche afferenti i distretti, che ha portato all'istituzione di un'apposito gruppo di lavoro presso le competenti strutture ministeriali.
- Il DM 131/2008, pubblicato sulla G.U, n.187 del 11.08.2008, integra gli allegati 1 e 3 alla parte terza del D.lgs 152/2006 per quanto attiene la tipizzazione e la caratterizzazione dei corpi idrici superficiali

- Il D.lgs 30/2009 pubblicato in data 16.03.2009, integra il D.lgs 152/2006 per quanto attiene l'individuazione, la caratterizzazione, il monitoraggio e la classificazione dello stato di qualità dei corpi idrici sotterranei in attuazione della Direttiva 2006/118/CE relativa alla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento.
- Il DM 56/2009, pubblicato in data 30.05.2009, definisce i criteri tecnici per il monitoraggio dei corpi idrici superficiali e le condizioni di riferimento per gli stessi rendendo così operativamente applicabili i criteri generali riportati nell'allegato 1 alla parte terza del D.Lgs 152/06.

Ad oggi è in corso di definizione un ulteriore decreto ministeriale che conterrà i criteri tecnici per la classificazione dello stato ambientale dei corpi idrici superficiali.

La pubblicazione di tale decreto completerà il quadro delle norme tecniche necessarie alla formazione dei quadri conoscitivi posti a base della pianificazione delle misure di tutela delle acque.

Fin dal 2001 La Regione Toscana ha predisposto ed attuato gli strumenti necessari per la definizione del piano di tutela delle acque così come previsto dal D.lgs. 152/2009; tra questi è stato reso operativo un apposito monitoraggio sulla base del quale è stato valutato, e viene costantemente controllato, lo stato ambientale dei corpi idrici

In data 25 Gennaio 2005, con atto n.6, il Consiglio Regionale ha approvato il piano di tutela delle acque redatto ai sensi del D.lgs. 152/1999 e secondo i principi della direttiva Europea 2000/60/CE;

Successivamente nell'ottica di un approfondimento in chiave Europea delle tematiche connesse con la tutela delle acque sono stati svolti molti studi e sperimentazioni che hanno portato ad un arricchimento dei quadri conoscitivi del piano di tutela e alla predisposizione degli strumenti necessari per l'attuazione delle misure contenute nel piano.

A partire dalla pubblicazione del DM 131/2008 e del D.lgs. 30/2009 inizia formalmente una fase di revisione del piano di tutela che prevede quale primo passaggio la formazione di nuovi quadri conoscitivi secondo criteri completamente rispondenti ai dettami delle direttive europee:

- Con Delibera n.416 del 25 Maggio 2009 la Giunta Regionale ha approvato la tipizzazione dei corpi idrici superficiali per ogni bacino idrografico del territorio regionale
- Con Delibera n.939 del 26 Ottobre 2009 la Giunta Regionale ha approvato l'individuazione e la caratterizzazione dei corpi idrici superficiali e sotterranei per ogni bacino idrografico del territorio regionale
- Sulla base degli elementi contenuti nei due atti sopra citati è in corso di definizione la nuova rete di monitoraggio che sarà resa operativa a partire dal Gennaio del prossimo anno

Ai fini di una corretta comprensione delle osservazioni che seguono occorre quindi considerare le difficoltà di costruire un piano di gestione che si inserisce in un contesto pianificatorio estremamente complesso ed in via di rapida evoluzione dovendo comunque garantirne la coerenza e, parimenti, occorre sottolineare la difficoltà di operare un confronto che vede sullo stesso piano due strumenti di pianificazione riferiti alla tutela della stessa matrice ambientale e fasi formali di attuazione di nuovi quadri conoscitivi

La proposta di piano di gestione

La proposta di piano di gestione del distretto dell'Appennino settentrionale presentata al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio in data 16 Luglio 2009 è costituita dai seguenti elaborati:

- Relazione Generale
- Piano di Gestione. Elaborato 1 - Quadro sinottico delle relazioni esistenti tra pianificazioni di tutela e di ambito
- Piano di Gestione. Elaborato 2 - Caratterizzazione dei corpi idrici superficiali dei bacini liguri
- Piano di Gestione. Elaborato 3 - Registro aree protette
- Piano di Gestione. Elaborato 4 - Reti e programmi di monitoraggio istituite ai fini dell'articolo 8 e dell'allegato V
- Piano di Gestione. Elaborato 5 - Metodologia per la realizzazione dell'Analisi Economica del Piano di Gestione delle Acque del Distretto dell'Appennino Settentrionale
- Piano di Gestione. Elaborato 6 - Sintesi del programma di misura adottate a norma dell'art.11
- Piano di Gestione. Elaborato 7 - Sintesi delle misure di base (punti da 7.1 a 7.12 All. 7)
- Piano di Gestione. Elaborato 8 - Repertorio Piani e Programmi
- Piano di Gestione. Elaborato 9 - Elenco osservazioni
- Piano di Gestione. Elaborato 10 - Eventi di presentazione del Piano di Gestione
- Piano di Gestione. Elaborato 11 - Sito web del Distretto dell'Appennino Settentrionale
- Piano di Gestione. Schede subunità
- Piano di Gestione. Tavole cartografiche

Il piano è corredato anche di:

Rapporto ambientale

Sintesi non tecnica del rapporto ambientale

L'avviso relativo alla Valutazione Ambientale Strategica è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in data 10 Settembre 2009.

Aspetti Generali

Rapporto con la pianificazione di settore a scala regionale e di ambito

L'assunto riportato nella relazione generale circa la valenza del piano di gestione quale strumento diverso rispetto alla pianificazione di settore a scala regionale e di ambito trova parziale coerenza nella struttura del piano ove quadri conoscitivi e obiettivi strategici sono declinati a scala di dettaglio e quindi sovrapponibili in modo diretto con quelli individuati nel piano di tutela delle acque, con i conseguenti rischi di conflittualità.

In tal senso il piano di gestione perde in parte la sua valenza di "piano direttore" portando, quale valore aggiunto rispetto alla sommatoria delle pianificazioni a scala regionale, soltanto un elemento di coordinamento che, data la particolare conformazione del distretto, trova una sua ragione soprattutto nei bacini idrografici che appartengono a più Regioni.

Occorre d'altra parte riconoscere che il piano si inserisce in un quadro normativo incerto e in evoluzione nel quale la stessa L. 27 Febbraio 2009 n.13 che ne regola la formazione prevede che il piano sia redatto al fine di rispondere ai dettami della direttiva europea 2000/60, e quindi in conformità all'allegato VII della direttiva stessa, attraverso il coordinamento degli atti esistenti.

Se quindi da un lato è possibile giustificare la scelta della scala di approccio del piano, occorre necessariamente dall'altro operare uno sforzo al fine di rendere perfettamente coerenti strumenti equivalenti che sono destinati a rimanere in vigore contemporaneamente e, inserendosi in un quadro conoscitivo in evoluzione, sono destinati a subire un processo di modifica ed aggiornamento che deve essere strutturato in modo strettamente correlato.

Struttura del piano Scelte metodologiche

- ***Il piano come rielaborazione degli elementi contenuti nei vari piani regionali***

La scelta è stata quella di non operare un semplice coordinamento di quadri conoscitivi, obiettivi e azioni contenuti nei vari strumenti già in vigore nelle diverse regioni, ma di effettuare una vera e propria rielaborazione dei piani regionali in chiave di direttiva europea in modo tale da costruire un nuovo strumento che di fatto rappresenta uno stadio intermedio tra i piani di tutela delle acque ad oggi in essere nelle varie regioni e i futuri piani di tutela e piani di gestione che saranno redatti in attuazione del D.lgs.152/06 e delle disposizioni dei decreti ministeriali ad esso correlati.

Seguendo tale logica quindi il risultato non è un piano i cui contenuti coincidono in modo totale con quelli della pianificazione regionale di Settore ma ne rappresentano un coerente sviluppo nell'ambito di una stessa metodologia.

Ciò appare evidente ad esempio nella modalità di costruzione degli indicatori dello stato di qualità delle acque per i quali si è inteso integrare gli elementi già descritti nel piano di tutela con alcuni aspetti non già precedentemente quantificati, sintetizzando il tutto in un unico giudizio. Gli stessi indicatori sono utilizzati anche per descrivere gli obiettivi di piano.

- ***La scala di redazione del piano***

Il piano di gestione pur essendo redatto per l'intero distretto affronta i temi di tutela delle acque a scala di dettaglio simile a quello proprio di un piano regionale di settore; l'elemento fisico di base al quale si rapporta il piano è l'intero reticolo costituito dall'insieme di tutti i corpi idrici già definiti dalle varie regioni nell'ambito delle proprie pianificazioni.

Ciò se da un lato costituisce un contributo nel percorso di adeguamento dei piani di tutela alle disposizioni del D.lgs.152/06, dall'altro può generare fraintendimenti circa il legame tra pianificazione a scala di distretto e pianificazione di settore a scala regionale.

- ***La suddivisione in sub-unità***

Per una migliore analisi e comprensione degli aspetti connessi alla tutela della risorsa idrica all'interno del piano sono state individuate 11 sub-unità 8 delle quali riguardano il territorio della Regione Toscana.

Le sub-unità rappresentano principalmente ambiti areali di aggregazione e rappresentazione dei dati presenti nel piano e permettono di poter spingere l'analisi al dettaglio del singolo corpo idrico e quindi elaborare la sintesi a scala di distretto.

Tale necessità era emersa in modo chiaro anche durante le fasi di costruzione del piano regionale di tutela delle acque, in considerazione del fatto che il territorio regionale, così come quello del distretto, è caratterizzato da più bacini idrografici non in connessione fisica tra loro e con caratteristiche fisiografiche, geologiche e morfologiche diverse. La scelta operata nell'elaborazione del piano regionale è stata quella di prendere come riferimento territoriale i bacini idrografici nazionali, interregionali e regionali, così come individuati in attuazione della L.183/89 e della L.R. 91/98, costruendo un vero e proprio piano di tutela delle acque per ogni bacino che va così a completare il quadro della pianificazione a scala di bacino già a suo tempo delineato dalla L.183/89.

Le Sub-unità individuate nel piano di gestione dell'Appennino Settentrionale coincidono solo in parte con i bacini ex. L.183/89 e LR 91/98: le differenze riguardano i bacini regionali Toscana Costa e Ombrone e il bacino interregionale del fiume Fiora che vengono aggregati in tre nuove sub-unità di perimetro ed estensione diversi rispetto al piano di tutela.

Questo disallineamento nella costruzione del piano di gestione rispetto alla pianificazione di bacino ad oggi in vigore, può comportare dei problemi nella lettura comparata, e quindi anche nella successiva fase di applicazione, di strumenti di pianificazione diversi quali piani di bacino, piani di tutela delle acque e piano di gestione del distretto.

In tale logica potrebbe apparire ammissibile operare un'aggregazione dei bacini ex. Legge 183/89 e L.R. 91/98 motivandola con la necessità di operare a scala di minor dettaglio, ma pare poco giustificato operare un'ulteriore e diversa individuazione di ambiti di riferimento; si richiede pertanto di uniformare l'individuazione dei sub distretti con i bacini ex. L. 183/89 e L.R. 91/98 operando al più un'aggregazione degli stessi.

Si segnala infine qualche elemento di incoerenza nella individuazione areale delle sub-unità tra l'elaborato "Relazione di piano" e le schede monografiche riferite a ciascuna sub-unità

Quadri conoscitivi

Individuazione corpi idrici

I corpi idrici sono stati individuati partendo dai corpi idrici significativi del piano di tutela ed avendo come riferimento il reticolo idrografico tipizzato; la loro individuazione si pone quindi in coerenza sia con il piano di tutela delle acque sia con le successive fasi di tipizzazione dei corpi idrici superficiali di cui alla delibera GR n. 416 del 25 Maggio 2009

Si ritiene tuttavia opportuno che il piano di gestione prenda a riferimento i corpi idrici superficiali e sotterranei così come individuati da questo Ente in attuazione del DM. 131/2008 e del D.lgs. 30/2009 con atto GR n.939 del 26/10/2009

Considerato il grado di dettaglio con il quale si è inteso elaborare il piano di gestione, la coincidenza degli elementi fisici di base del piano consentirà il perfetto allineamento tra piano di gestione e piano di tutela anche in vista dei prossimi sviluppi e aggiornamenti in attuazione delle direttive comunitarie

In tale ottica si richiede anche l'inserimento quali corpi idrici dei laghi e degli invasi destinati a scopo idropotabile con prelievo maggiore di 100 mc/giorno così come individuati con la medesima delibera.

Registro aree protette

Nell'elenco dei corpi idrici destinati alla vita dei pesci e dei molluschi si segnalano alcune incompletezze rispetto ai dati contenuti nel report inviato ai sensi del DM 18 settembre 2002 "Modalità di informazione sullo stato di qualità delle acque".

L'elenco delle acque superficiali destinate al consumo umano non risulta aggiornato rispetto alla Delibera n. 1103 del 22 dicembre 2008 e ad Decreto n. 1187 del 30 aprile 2009.

2

x L'elenco delle aree protette allegato al rapporto ambientale (allegato 3) risulta non completo rispetto alle informazioni contenute nella relazione di piano e nel registro delle aree protette allegato alla relazione di piano (elaborato 3).

RA NO

Si richiede pertanto l'adeguamento dei dati contenuti nell'elenco relativamente a quanto sopra specificato

NO

Per quanto riguarda le aree designate per l'estrazione di acqua da destinarsi al consumo umano, con particolare riferimento alle acque sotterranee, si nota una certa incoerenza tra quanto esposto nella relazione generale di piano (capitolo 7) ed il registro delle aree protette (elaborato 3). Quest'ultimo riporta infatti gli interi corpi idrici sotterranei nei quali sono presenti le captazioni ad uso idropotabile, facendo pertanto presumere che la loro intera superficie sia da considerarsi come area protetta, mentre nella relazione viene fatto riferimento alle aree di salvaguardia delle captazioni, come previste dall'art. 94 del D.lgs. 152/2006.

Questa difformità è sicuramente generata dalla non chiarezza della direttiva 2000/60/CE: quest'ultima da un lato, all' art. 6, riferendosi ai corpi idrici utilizzati per l'estrazione di acque destinate al consumo umano che forniscono in media oltre 10 mc al giorno o servono più di 50 persone (corpi idrici, quindi *oggetti* a tre dimensioni), ne prevede l'inserimento nel registro delle aree protette, dall'altro, nell'allegato IV (aree protette), sostituisce la definizione "corpi idrici utilizzati per l'estrazione di acque destinate al consumo umano" con " aree designate per l'estrazione di acque destinate al consumo umano" (oggetto a 2 dimensioni). Ad aumentare la confusione derivante dalla lettura della direttiva contribuiscono anche i modestissimi volumi di acqua per uso umano presi in considerazione, più facilmente riferibili ad una singola captazione piuttosto che all'intero corpo idrico.

Una interpretazione ragionevole della norma comunitaria e delle norme nazionali di recepimento potrebbe vedere la definizione di "corpo idrico destinato all'estrazione di acqua potabile" attribuita all'intero corpo idrico sul quale insistono captazioni a scopo idropotabile, e la definizione di "area protetta" attribuita all'insieme delle aree di tutela assoluta, di rispetto e di protezione delle captazioni, istituite sia ope-legis (attraverso l'applicazione del criterio geometrico, come previsto dall'art. 94 del D.lgs. 152/2006) che con provvedimenti specifici delle regioni cui lo stesso D.lgs. attribuisce la competenza dell'individuazione.

OK

Questa interpretazione trova coerenza nelle misure di specifica tutela vigenti all'interno delle aree di salvaguardia ai sensi dell'art. 94 del D.lgs. 152/2009 e delle eventuali normative regionali di recepimento e che consistono in vincoli e destinazioni d'uso del territorio finalizzati alla protezione e tutela quali-quantitativa della risorsa utilizzata per il consumo umano.

Alla luce di quanto sopra si richiede che venga meglio esplicitato il rapporto tra i corpi idrici sotterranei inseriti nel registro delle aree protette di cui all'elaborato 3 allegato alla relazione di

piano e quanto riportato al capitolo 7 paragrafo 7.2 della relazione stessa, se necessario anche attraverso l'ausilio di una cartografia che evidenzi le captazioni ad uso idropotabile esistenti sul territorio regionale. Si richiede inoltre l'inserimento, nel registro delle aree protette, delle seguenti aree, individuate dalla Regione Toscana con provvedimenti specifici:

- area di salvaguardia Campo pozzi del Luco (comune di Sovicille) , individuata con D.C.R.T. n. 343 del 23/11/1999

- zona di protezione "Gorili-Steccaia" (comuni di Riparbella, Castellina Marittima, Montescudaio, Guardistallo, Chianni) perimetrata con D.G.R.T. N .269 del 14-04-2009.

si

Pressioni e impatti – classificazione del rischio

Il piano riporta l'analisi delle pressioni e degli impatti operata a scala di sub-unità e quindi sintetizzata a scala di distretto; i dati contenuti risultano in coerenza con quelli del piano di tutela delle acque.

Recentemente, ai fini dell'attuazione del D.M. 131/08 e del D.lgs. 30/09, la Regione Toscana ha portato a termine un ulteriore approfondimento dell'analisi delle pressioni e degli impatti, a scala di singolo corpo idrico, finalizzata ad individuare la classe di rischio dei corpi idrici. I risultati dell'analisi, se letti in modo aggregato, paiono comunque confermare il quadro contenuto nel piano di gestione del distretto.

La stessa coerenza non si rileva nella classificazione del rischio: la metodologia di elaborazione dei dati utilizzata nel piano di gestione risulta diversa da quella adottata da questo Ente in fase di attuazione del DM 131/08 e del Dlgs 30/09 ed approvati con Delibera GR n.939 del 26 ottobre 2009.

002
si

I dati di base sono gli stessi: stato di qualità e quadro delle pressioni e degli impatti, ma, con molta probabilità le differenze dipendono da un diverso peso dato allo stato di qualità al momento della elaborazione del dato sintetico: il quadro elaborato nell'ambito del piano di gestione affida un peso maggiore allo stato di qualità mentre le elaborazioni regionali danno maggior valore allo stato delle pressioni e degli impatti.

Senza entrare nel merito della validità scientifica della metodologia, partendo da una pura posizione cautelativa a fronte di un quadro conoscitivo ancora incerto sotto alcuni aspetti, si richiede di aderire alla quadro approvato con Delibera GR n.939 del 26 ottobre 2009 in modo tale da omogeneizzare le informazioni ai fini della definizione del nuovo programma di monitoraggio

Reti di monitoraggio

I valori utilizzati per la classificazione dei corpi idrici sono desunti dal monitoraggio del piano di tutela delle acque la cui rete è stata individuata in conformità ai criteri contenuti nel D.lgs. 152/09. Attualmente la Regione Toscana sta predisponendo la nuova rete di monitoraggio conforme ai disposti del D.lgs. 152/06 e dei successivi Decreti Ministeriali che si ipotizza possa diventare operativa a partire dal prossimo anno.

I risultati del nuovo monitoraggio elaborati secondo le disposizioni che il Ministero fornirà in un Decreto in corso di predisposizione forniranno un effettivo riscontro sullo stato di qualità dei corpi idrici

Stato di qualità

Lo stato di qualità, riportato per ogni corpo idrico, risulta elaborato sulla base della definizione dello stato di qualità operata all'interno del piano di tutela integrata dai dati derivanti dalle campagne di monitoraggio delle sostanze pericolose e da un giudizio esperto suffragato dai riscontri dell'analisi delle pressioni e degli impatti.

Il metodo utilizzato è motivato dall'intento di aderire quanto più possibile ai criteri della direttiva 2000/60/CE soprattutto, nel caso delle acque superficiali, per gli elementi di qualità biologica che il piano di tutela delle acque prendeva in considerazione soltanto attraverso l'indicatore IBE.

Pertanto alla definizione di stato (sufficiente, buono, elevato) utilizzata nel piano di gestione è associato un giudizio sintetico costruito in modo diverso rispetto a quello utilizzato nel piano di tutela delle acque e comunque elaborato a partire dalla valutazione dei singoli indicatori del Piano di tutela delle acque integrati con altri elementi valutati in un momento successivo.

In linea generale possiamo quindi affermare che la descrizione dello stato di qualità del piano di gestione è cosa diversa ma non in contrasto con quanto riportato nel piano di tutela; il piano di tutela rappresenta una visione in linea ma in qualche modo "parziale" rispetto a quella contenuta nel piano di gestione e, a sua volta, lo stato di qualità rappresentato nel piano di gestione costituisce una evoluzione di quello rappresentato nel piano di tutela.

Nello specifico, per quanto riguarda i corpi idrici sotterranei si segnala che:

- 5 (OK)
- la direttiva 2000/60/CE non prevede per i corpi idrici sotterranei lo stato di qualità "sufficiente", soltanto lo stato buono e lo stato scarso.
 - Si rileva una diffusa attribuzione dello stato chimico "buono", migliore rispetto a quello monitorato nell'ambito del piano di tutela; ciò non appare in linea con la logica generale adottata e sopra illustrata dal momento che sia la direttiva 2000/60/CE e soprattutto la direttiva 2006/118/CE (recepita dallo stato italiano con D.lgs. 30/2009) stabiliscono criteri generali di classificazione dello stato di qualità ambientale dei corpi idrici sotterranei più severi rispetto al D.lgs. 152/1999.

(MI)

Dal momento che la normativa sopra citata non introduce particolari nuovi indicatori per la valutazione dello stato chimico delle acque sotterranee, si ritiene opportuno che tale valutazione sia effettuata con riferimento ai dati di monitoraggio pregressi verificando per ogni singola stazione il rispetto degli Standard di Qualità Ambientale e Valori Soglia riferiti ai parametri indicati nel D.lgs. 30/2009 e tenendo conto delle situazioni di Livello di Fondo Naturale eccedenti i valori di riferimento già caratterizzati nel passato periodo di monitoraggio. Al fine di una maggiore coerenza con i successivi sviluppi del quadro conoscitivo del piano di tutela, la classificazione dello stato chimico potrà essere ricalcolata sulla base dei dati risultanti dal monitoraggio delle stazioni esistenti riaggregate secondo i nuovi perimetri dei corpi idrici identificati con Delibera GR n.939 del 26 ottobre 2009.

Il giudizio esperto e la valutazione delle pressioni esistenti potranno essere utilizzati nei casi previsti dal D.lgs. 30/2009 art. 4 comma 2 punto C, qualora cioè la conformità agli standard di qualità ambientale e ai valori soglia sia verificata su una percentuale di stazioni compresa tra il 100% e l'80% del totale delle stazioni che insistono sul corpo idrico.

Per quanto riguarda i corpi idrici marino costieri si rileva una diffusa attribuzione dello stato di qualità "elevato"; ciò non appare in linea con la logica generale adottata e sopra illustrata in considerazione dell'importanza degli elementi di qualità biologica nella valutazione dello stato. Si richiede pertanto una riconsiderazione dello stato di qualità che tenga maggior conto dei dati rilevati dall'attuale monitoraggio integrando in modo cautelativo i valori riscontrati nei tre punti del transetto.

(G)
OK

Obiettivi

Il quadro degli obiettivi individuati nel piano di gestione non coincide in modo totale con quello contenuto nel piano di tutela delle acque; in generale la diversità riguarda non tanto il livello di qualità da raggiungere ma i tempi nei quali è previsto il raggiungimento dell'obiettivo.

Nel piano di Gestione è stata adottata la possibilità di proroga prevista nella direttiva 2000/60/CE, motivata sulla base dello stato ambientale, delle modalità tecniche necessarie per il raggiungimento dell'obiettivo e dei costi ad esse connesse.

Per poter valutare la coerenza di tale scelta con le previsioni contenute nel piano di tutela occorre riprendere le considerazioni fatte in precedenza circa il significato del giudizio sintetico di stato ambientale del corpo idrico, significato che troviamo associato anche all'obiettivo da raggiungere. Se il significato di "buono" contenuto nel piano di gestione costituisce una evoluzione del significato di "buono" contenuto nel piano di tutela è necessario rivalutare la possibilità di raggiungimento dell'obiettivo alla luce del nuovo significato che viene ad assumere l'obiettivo.

In tale logica il quadro di obiettivi riportati nel piano di gestione non pare in contrasto con gli obiettivi del piano di Tutela ma inclusivo degli stessi: lo stato di "buono" previsto nel piano di tutela rappresenta un primo step di raggiungimento dello stato di "buono" del piano di gestione ed è condizione necessaria per raggiungere lo stato di buono previsto dal piano di gestione.

Tale ragionamento tuttavia trova un limite nei casi in cui è previsto il raggiungimento dello stato di buono al 2027, ben 12 anni dopo il buono previsto dal piano di tutela delle acque; se anche ad oggi risulta non facile prevedere la possibilità di raggiungimento dell'obiettivo in mancanza delle effettive conoscenze sullo stato, che saranno disponibili solo con i risultati del nuovo monitoraggio, ed in mancanza dello sviluppo dell'analisi economica mediante la quale potremo valutare la sostenibilità degli investimenti necessari, un tale slittamento temporale pare poco giustificato.

Occorre poi considerare il forte impegno in termini organizzativi ed economici che, a partire dalle fasi di formazione del piano regionale di tutela delle acque, è stato richiesto da parte di tutti i soggetti interessati e che ha portato alla condivisione di diversi programmi di interventi finalizzati alla tutela della risorsa idrica per la gran parte già in atto; diminuire il livello di obiettivo da raggiungere può di fatto sminuire l'importanza del percorso fino ad oggi intrapreso.

A fronte delle considerazioni su esposte si richiede di riportare al 2021 gli obiettivi previsti per il 2027 limitando l'ulteriore slittamento temporale alle situazioni in cui la durata degli interventi previsti non risulta in linea temporale con il raggiungimento dell'obiettivo (ad esempio completamento dello schema idrico di Montedoglio con effetti sullo stato ambientale dei corpi idrici sotterranei della val di Chiana) e alle situazioni che vedono coinvolti corpi idrici sotterranei interessati da fenomeni di ingressione di acqua marina, quando tali fenomeni sono causati da un sovrasfruttamento della risorsa, in assenza di specifici programmi di intervento già in atto.

Per quanto riguarda le acque marino costiere si segnala che per quasi tutti i corpi idrici è stato individuato l'obiettivo di "buono" al 2015 a fronte di uno stato di qualità di "elevato"; ciò non risulta in linea con quanto disposto dalla direttiva europea che prevede comunque il mantenimento dello stato di qualità. Si suggerisce di ricalibrare gli obiettivi a seguito delle rivalutazioni richieste sullo stato di qualità.

Si segnalano infine alcune situazioni di incoerenza interna tra lo stato chimico attualmente buono di alcuni corpi idrici sotterranei e lo slittamento temporale dell'obiettivo, fatto quest'ultimo peraltro non in contrasto con i quadri conoscitivi regionali, come precedentemente espresso. Tale incoerenza potrà essere risolta utilizzando per la valutazione dello stato chimico dei corpi idrici sotterranei la metodologia suggerita nel paragrafo precedente.

Misure

Gli elaborati n.7 e n.6 riportano in modo sintetico il quadro delle misure di base e supplementari con riferimento agli altri strumenti di pianificazione esistenti.

In coerenza quindi con la scala strategica di approccio del piano di gestione, tali misure si conformano quali indirizzi a livello "alto" in parte già sviluppati ed in parte da implementare e sviluppare nelle pianificazioni di settore a scala di maggior dettaglio.

Si osserva una non chiarezza circa la distinzione tra misure di base e supplementari giustificata tuttavia dalla contemporanea non chiarezza dei testi normativi in merito.

Maggiori perplessità tuttavia sorgono circa il significato degli elaborati "relazioni di sintesi delle sub-unità" ove si ritrovano riportate misure di dettaglio come ad esempio la realizzazione di un tratto di fognatura o la previsione dell'implementazione di un impianto di depurazione.

Lo stesso grado di dettaglio si trova riportato nell'allegato 4 "distribuzione delle misure di piano nelle aree protette"

Se è condivisibile, come pare da una lettura della relazione generale, attribuire a tali schede un significato meramente ricognitivo, finalizzato a mettere in relazione obiettivi e misure, da utilizzare come strumento in sede di verifica di coerenza e di analisi degli effetti, non pare senz'altro opportuno che le misure individuate nelle singole schede assumano il valore di misure di piano.

Infatti tali misure, pur risultando in perfetta aderenza a quanto riportato nel piano regionale di tutela delle acque e negli altri strumenti di programmazione e pianificazione adottati, non si configurano come misure di un piano direttore, a scala di distretto, ma presentano un grado di dettaglio locale tale da irrigidire potenzialmente l'evoluzione del quadro pianificatorio regionale e sub-regionale connesso con la tutela della risorsa.

Si richiede pertanto di riportare con maggiore chiarezza nella relazione generale e nella relazione ambientale il valore delle misure riportate nelle schede e il significato delle schede stesse.

Nello specifico degli elaborati 6 e 7, si ritiene opportuno inserire tra le misure dell'ambito "Razionalizzazione delle competenze, partenariato e servizi al cittadino (formazione, sensibilizzazione, ecc)" un indirizzo finalizzato alla valorizzazione delle esperienze peculiari intraprese dai singoli enti operanti sul territorio e alla loro applicazione su tutto il territorio distrettuale. Tra gli esempi si riporta l'esperienza di studio e pianificazione dell'Autorità di Bacino del Magra sulla valutazione delle alterazioni morfologiche dei corsi d'acqua particolarmente tenute in considerazione dalla Direttiva 2000/60.

Considerato il complicato contesto normativo più volte citato nel quale si è operato si ritiene opportuno inserire una misura che preveda esplicitamente una fase di aggiornamento del piano di gestione nella quale sia prevista una rimodulazione degli obiettivi anche sulla base della nuova rete di monitoraggio e dei suoi risultati ottenuti con la nuova metodologia.

NO

OK

Le ultime due osservazioni raccolgono anche i contributi di ARPAT e dall'Autorità di Bacino Interregionale del Fiume Magra.

Analisi economica

Si osserva che nella relazione generale si fa riferimento ad una sperimentazione dell'applicazione dell'analisi economica su un'area ristretta (Casentino e Val di Chiana) che però non si ritrova riportata negli elaborati neppure quale sintesi dei risultati.

Si ricorda che sono disponibili i risultati della sperimentazione effettuata in occasione del progetto Aquamed finanziato nell'ambito di un programma europeo.

Si ricorda infine che sono disponibili i dati relativi all'analisi economica effettuata in relazione alla sperimentazione di "Cecina bacino pilota".